

**Osservazioni al documento posto in consultazione pubblica da Banca d'Italia
recante "Disposizioni su organizzazioni, procedure e controlli in materia antiriciclaggio"
- Giugno 2018 -**

Assofin, Associazione Italiana del Credito al Consumo ed Immobiliare, nel ringraziare per l'opportunità di formulare osservazioni sul documento posto in consultazione riguardante le nuove disposizioni attuative in materia di organizzazioni, procedure e controlli interni al fine di prevenire il riciclaggio e il finanziamento del terrorismo, esprime apprezzamento per la bozza del provvedimento, passaggio normativo, insieme a quello sull'adeguata verifica della clientela, essenziale per il completamento della disciplina in materia di lotta al riciclaggio di denaro e al finanziamento del terrorismo. Il decreto legislativo n. 231/2007, come modificato dal recente decreto legislativo n. 90/2017, è intervenuto sui principi ed i concetti chiave della disciplina, demandando a Banca d'Italia ed al MEF il compito di definirne i dettagli. È fondamentale, per gli intermediari bancari e finanziari, disporre di indicazioni specifiche sui presidi organizzativi da adottare, i compiti da svolgere e le valutazioni da effettuare al fine di assicurare l'adeguatezza della policy interna nella lotta al riciclaggio di denaro e al finanziamento del terrorismo.

Al riguardo, si rende noto che la scrivente Associazione condivide pienamente osservazioni e proposte formulate da ABI nel suo Position Paper che, pertanto, può ritenersi rappresentativo anche della posizione di Assofin.

In particolare si condivide la seguente richiesta di chiarimento:

PARTE SETTIMA – LA VALUTAZIONE DEI RISCHI DI RICICLAGGIO E DI FINANZIAMENTO DEL TERRORISMO	
<i>Sezione VI – Matrice di determinazione del rischio residuo</i>	<p>Rispetto al precedente Provvedimento di Banca d'Italia su organizzazione, procedure e controlli interni (Provvedimento del 10 marzo 2011), è stata inserita nel documento in consultazione la "Parte Settima" che, richiamando la Comunicazione del 16 ottobre 2015 di Banca d'Italia in materia, definisce la metodologia per l'effettuazione del processo di autovalutazione dei rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo.</p> <p>Nelle disposizioni in consultazione viene affermato che l'autovalutazione deve comprendere le seguenti macro-attività:</p> <p>a) identificazione del rischio inerente,</p>



	<p>b) analisi della vulnerabilità, c) determinazione del rischio residuo, d) azioni di rimedio.</p> <p>Se le attività riportate alle lettera a), b) e d) appaiono chiare e comprensibili, con riferimento invece all'attività riportata alla lettera c), e in particolare alla cd. "matrice di determinazione del rischio residuo", risultano di difficile interpretazione le modalità di calcolo per definire il livello di rischio.</p> <p>A tale proposito si chiedono precisazioni sul prospettato calcolo matematico di tale rischio ed in particolare su come debbano essere lette le soglie numeriche (<1,5, <2,5, >2,5, >3,5) inserite nelle singole celle.</p>
--	---